

Vendita in sede fallimentare – Cass. n. 11928/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - esecuzione forzata - vendita forzata - effetti - evizione - Vendita in sede fallimentare - Evizione parziale - Pregiudizio subito dall'aggiudicatario - Insinuazione al passivo del credito risarcitorio - Pregiudizio subito dal terzo acquirente - Ripetizione del prezzo ex art. 2921 c.c. applicato analogicamente.

L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11928 del 05/05/2023 (Rv. 667916 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1484, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1479, Cod_Civ_art_2921

Corte

Cassazione

11928

2023